

Avv. Attilio Davide
Patrocinante in Cassazione
Centro Direzionale Isola E/4
80143 - Napoli
tel. 081.5627070 - fax 081.5627069

Spett.le Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Campania

Corso Umberto I, 34

80138 – Napoli

Oggetto: Sintetica risposta a quesiti vari di interesse generale.

* * * * *

Un Assistente Sociale dipendente da un Comune della Provincia di Napoli mi ha posto vari quesiti che attenevano:

- A) A procedimenti civili riguardanti minori;
- B) A procedimenti civili riguardanti la tutela in generale;
- C) A procedimenti amministrativi.

All'interessato ho risposto direttamente in via breve; Tuttavia, poiché si tratta di quesiti che possono interessare la generalità degli iscritti all'Ordine degli Assistenti Sociali, ho ritenuto utile mettere per iscritto le risposte omettendo –per brevità –di riportare quesiti, il cui tenore può essere dedotto facilmente.

Ove lo riteniate opportuno, potete pubblicare quanto di seguito riportato.

A) Procedimenti civili riguardanti minori

- L'Assistente Sociale dipendente da una Pubblica Amministrazione può senz'altro svolgere indagini socio-ambientali su minori o nuclei familiari che comprendono minori ove sia stato di tanto incaricato dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa competente o, su segnalazione di questa, dal Dirigente del Servizio da cui dipende.

Peraltro, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice Deontologico, l'Assistente Sociale ha egli stesso il dovere di porre all'attenzione delle Istituzioni che ne hanno la responsabilità e dell'opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati o di iniquità e ineguaglianza.

- L'art. 403 c.p.c. dispone l'allontanamento provvisorio del minore dal domicilio familiare –in casi particolarmente gravi –ad opera della “*Pubblica Autorità*”.

Il provvedimento ha natura cautelare e può essere **adottato** dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dall'Autorità Amministrativa dalla quale dipendono i servizi sociali che hanno il compito dell'assistenza minorile; dopo la riforma della Dirigenza Amministrativa ritengo che –per i Comuni –il provvedimento possa essere adottato anche dal Dirigente del Servizio Sociale Comunale, ai sensi dell'art. 107 T.U. 267/2000.

- Certamente il provvedimento non può essere direttamente **adottato** dall'Assistente Sociale che non sia investito della Dirigenza del Servizio.

L'Assistente Sociale non dirigente ha comunque un ruolo nel procedimento, dovendo accertare la sussistenza delle condizioni che consentono l'allontanamento e relazionare in merito **prima** dell'adozione del provvedimento finale.

- Come già detto il provvedimento in parola ha natura cautelare e, quindi, è provvisorio; su di esso si pronuncerà, poi, il Tribunale dei Minorenni che potrà disporre –ove ne ricorrano i presupposti –l'allontanamento definitivo del minore dalla propria residenza familiari, ai sensi dell'art. 333 c.p.c.

B) Procedimenti civili riguardanti la tutela in generale

- L'art. 354 c.p.c. prevede che la tutela dei minori senza parenti conosciuti possa essere deferita anche al Comune territorialmente competente, che ne delega l'esercizio a propri organi o dipendenti.
- L'art. 424 c.p.c. estende la disposizione di cui al citato art. 354 anche alla tutela degli interdetti.
- In entrambi i casi il Sindaco del Comune cui è stata deferita la tutela è solito delegarne l'esercizio ad un Assistente Sociale; ma potrebbe anche delegarla ad un altro soggetto, atteso che il tutore ha non solo la cura della persona del tutelato ma anche l'amministrazione dei suoi beni e lo rappresenta in tutti gli atti civili.

Anzi, a ben guardare, dopo l'entrata in vigore della Legge 6/2004 (che ha disciplinato l'Amministrazione di sostegno) penso che non sia opportuno che il Sindaco conferisca deleghe tutorie agli Assistenti Sociali, atteso che il novellato art. 408 c.p.c. stabilisce che *“Non possono ricoprire le funzioni di Amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario”*.

Orbene: è vero che l'art. 408 non si riferisce direttamente alla tutela degli interdetti o dei minori, ma è altrettanto vero che esprime un principio del quale ben può tener conto il Sindaco quando è chiamato ad individuare in concreto la persona cui delegare l'esercizio della tutela affidata al Comune.

- In ogni caso, se delegato, l'Assistente Sociale non può rifiutarsi di assumere l'incarico, posto che l'Ufficio di Tutore è obbligatorio.

Tattalpiù egli può chiedere di essere dispensato, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 352 c.p.c. (che ritengo applicabile per analogia); se, per esempio, egli esercita già altra tutela.

Peraltro, nell'individuare la persona da delegare, il Sindaco deve senz'altro tener conto anche dell'eventuale situazione ostativa nella quale versano i Servizi Sociali Comunali, che l'Assistente Sociale ha il dovere di segnalare, secondo quanto dispone il Codice Deontologico, quando l'eccesso di lavoro possa compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi della propria attività professionale.

- L'ufficio di Tutore deve essere esercitato da una sola persona fisica; per cui escludo che il Sindaco possa delegare un soggetto per gli affari economici ed un altro per la cura della persona dell'interdetto o del minore.

- La gestione economia richiede l'apertura di un conto corrente o di un libretto di risparmio; in questo caso l'Assistente Sociale delegato può eleggere domicilio presso il proprio Ufficio al fine di fornire i dati necessari per l'apertura del conto o del libretto, che devono essere interessati esclusivamente delle operazioni che riguardano il tutelato; per contro nessuna operazione che riguardi il tutelato può interessare i conti personali dell'Assistente Sociale.

- Escluso il proprio domicilio, che viene sostituito dal domicilio eletto presso l'Ufficio, tutti gli altri dati personali dell'Assistente Sociale delegato (dati anagrafici, codice fiscale, etc.) devono essere comunicati agli Enti che ne facciano richiesta per disporre provvedimenti a favore del tutelato.

C) Procedimenti Amministrativi.

- La professione di Assistente Sociale, anche se esercitata in forma di rapporto di lavoro subordinato, comporta che l'Assistente Sociali operi con autonomia tecnico – professionale e di giudizio (art. 1 Legge 84/93).

E ciò implica che esso debba sottoscrivere le relazioni e gli altri atti professionali, di cui si assume la piena responsabilità.

- Gli atti di cui sopra non sono provvedimenti amministrativi e, quindi, non devono essere necessariamente firmati anche dal Dirigente del Servizio Sociale.

Tuttavia quest'ultimo può controfirmarli, se intende confermarne in tal modo il contenuto sostanziale.

- Salvo che l'atto tecnico non sia stato richiesto da Autorità esterne direttamente al singolo Assistente Sociale, la sua trasmissione all'Autorità richiedente deve avvenire per il tramite del Dirigente del Servizio.
- Se dagli atti tecnici scaturisce l'esigenza di interventi socio-assistenziali che comportano impegni di spesa, il provvedimento che dispone gli interventi necessari appartiene alla competenza del Dirigente del Servizio che, all'uopo, vaglierà gli atti tecnici che -nella sua autonomia professionale- ha redatto l'Assistente Sociale.

* * * * *

Cordiali saluti.

Napoli, 16 06 2010

Avv. Attilio Davide